



21298-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. 1256
PIERLUIGI CIANFROCCA	- Consigliere -	P.U. 25.5.2021
GIUSEPPINA A. R. PACILLI	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 26957/2020
MARCO MARIA MONACO	- Consigliere -	
MARZIA MINUTILLO TURTUR	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza n. 576/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 24 gennaio 2020

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 25 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Letta la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

Lette le memorie depositate dal difensore del ricorrente, con cui è stato chiesto di accogliere il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 24 gennaio 2020 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 24 gennaio 2018, con cui (omissis) è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitti di riciclaggio.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi di motivazione, per essere il fatto stato qualificato come riciclaggio anziché ricettazione sulla base di una congettura,

4/

ossia l'aver l'imputato le competenze e i mezzi per smontare le vetture, senza considerare che egli svolge attività di commercializzazione di rottami di autovetture, derivanti da autodemolizioni. Inoltre, sarebbe illogico e contrario al principio dell'onere della prova non considerare la tesi dell'imputato - secondo cui egli avrebbe ricevuto i pezzi delle autovetture, provento di furto, senza operare alcuna cannibalizzazione - solo perché non aveva indicato l'esatta derivazione degli stessi.

All'odierna udienza è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

L'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa (v. f. 3 della sentenza).

Il Collegio del merito ha adeguatamente e logicamente spiegato le ragioni per cui non ha considerato credibile la tesi dell'imputato, secondo cui egli avrebbe ricevuto i pezzi delle autovetture, provento di furto, e non avrebbe operato alcuna cannibalizzazione.

Al riguardo la Corte d'appello ha affermato che l'imputato non solo è legale rappresentante di una società, che si occupa prevalentemente di autodemolizione, e possiede sia la strumentazione che la competenza all'uopo necessaria, ma non ha neanche indicato circostanze in merito all'esatta derivazione dei menzionati pezzi, rinvenuti in un autoarticolato, che si trovava sull'area della sua società, adibita alla demolizione di veicoli.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è illogico desumere elementi di prova dalla mancata indicazione di circostanze relative alla provenienza dei beni.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato di indicare circostanze che (presumibilmente) soltanto egli, che è stato destinatario dei beni, oltre che responsabile della sua società, avrebbe potuto fornire, e che - a fronte di un quadro già basato sulla disponibilità di beni in condizioni tali da ostacolare la loro provenienza delittuosa - avrebbero potuto conferire concretezza alla tesi contraria dell'imputato.

A fronte delle argomentazioni della sentenza d'appello le doglianze, articolate nel ricorso, non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del

fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 25 maggio 2021

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Giovanni Diotallevi

Giovanni Diotallevi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 MAG. 2021



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Claudia Pignatelli

Claudia Pignatelli